

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori DIANA, CALVI, PERRICONE, BUSSETI, VERCESI, ZANGARA, COVELLO, PINTO, COVIELLO, SARTORI, NIEDDU, PERINA, DI LEMBO, LAURIA, SALERNO, AZZARÀ, D'AMELIO, DELL'OSSO, EMO CAPODILISTA, TOTH, DI STEFANO e MURMURA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MARZO 1988

### Costituzione di un fondo di dotazione per gli investimenti in agricoltura

ONOREVOLI SENATORI. - Le prospettive di una positiva evoluzione delle produzioni e dei redditi in agricoltura sono certamente legate a ristrutturazioni ed innovazioni che richiederanno nei prossimi anni ingenti investimenti.

Assistiamo invece al manifestarsi di fenomeni punitivi per il settore agricolo, cui vengono a mancare, proprio nel momento di maggior bisogno, le risorse finanziarie necessarie per sostenere lo sforzo di ammodernamento. Non possono infatti che condividersi le preoccupazioni del mondo agricolo per le conseguenze negative sulla disponibilità ed il costo del credito di miglioramento che derivano dalla recente abolizione del vincolo di portafoglio.

Si può infatti già rilevare come, contemporaneamente al manifestarsi di una tendenza

verso un se pur lieve ribasso dei tassi di interesse negli altri settori, il costo del denaro per gli investimenti in agricoltura sia venuto aumentando negli ultimi mesi di più di 2,5 punti. Ciò certo è da mettere in relazione alla ricordata abolizione del vincolo di portafoglio, per cui, mentre nella primavera scorsa le obbligazioni agrarie potevano essere collocate garantendo una remunerazione effettiva inferiore al 10,5 per cento, al momento attuale il collocamento delle stesse obbligazioni è possibile solo garantendo una remunerazione superiore al 12,5 per cento.

L'aumentato costo della provvista ha naturalmente fatto sentire i suoi riflessi sul tasso di riferimento, che dal 12,2 per il bimestre luglio-agosto 1987 è stato elevato al 13,9 per il

bimestre gennaio-febbraio 1988. Tale livello non sembra tuttavia ancora sufficiente a consentire contemporaneamente l'emissione delle obbligazioni ed un normale margine di intermediazione per le banche, per cui, se non interverranno fatti nuovi sul mercato finanziario, è ragionevole prevedere che il tasso di riferimento dovrà ancora salire.

Nè d'altra parte il ricorso alla provvista estera garantita per il rischio di cambio da parte dello Stato, pur costituendo al momento attuale uno strumento di finanziamento di grande importanza per l'agricoltura, può essere considerato una soluzione definitiva per assicurare al settore adeguate disponibilità di finanziamenti.

Per queste ragioni appare opportuna un'iniziativa di ampio respiro temporale, che si affianchi agli interventi di agevolazione e tenda a calmierare in modo generalizzato il credito da destinarsi agli investimenti in agricoltura, riducendo nel contempo al minimo gli adempimenti burocratici. Un calmieramento generalizzato del credito di miglioramento potenzierebbe inoltre le possibilità di intervento che derivano dalle risorse destinate dalle leggi dello Stato o delle regioni ai contributi in conto interessi, che, in presenza di un tasso di riferimento più basso, potrebbero essere distribuite fra un maggior numero di interventi.

Al raggiungimento di questi obiettivi tende il presente disegno di legge, basato sulla creazione di un fondo di dotazione per gli investimenti in agricoltura (F.In.Agr.) destinato a promuovere gli investimenti di cui il settore ha bisogno.

L'idea di un fondo di dotazione è mutuata dall'esperienza delle industrie a partecipazione statale, i cui fondi di dotazione vengono annualmente incrementati di parecchie migliaia di miliardi, troppo spesso più per ripianare perdite e passività onerose che per finanziare investimenti.

Tuttavia la presente proposta presenta sostanziali differenze.

In primo luogo, perchè la dotazione del fondo per gli investimenti in agricoltura resterebbe molto più contenuta, sia in termini monetari (si propongono infatti 500 miliardi annui per cinque anni, di fronte a circa 30.000

miliardi destinati alle partecipazioni statali nell'ultimo decennio), sia in relazione all'occupazione nel settore agricolo rispetto all'occupazione nelle industrie a partecipazione statale (circa 2,4 milioni di occupati in agricoltura contro circa 500 mila nelle industrie a partecipazione statale). In secondo luogo, perchè il fondo resterebbe strettamente legato agli investimenti per il miglioramento del settore agricolo e non al finanziamento di spese di gestione. In terzo luogo, perchè verrebbe previsto che la dotazione del fondo per gli investimenti in agricoltura goda di una remunerazione che renderebbe ancor più evidente il carattere di vero e proprio investimento pubblico nel settore.

Proprio per questa ultima ragione sembra naturale un collegamento della dotazione del fondo per gli investimenti in agricoltura con la ripartizione annuale delle disponibilità del Fondo nazionale per gli investimenti e l'occupazione (FIO), del quale fino ad oggi il settore agricolo ha usufruito in proporzione inferiore al proprio peso economico.

Vi è inoltre da richiamare l'attenzione su di un'altra caratteristica che si propone di dare alle risorse destinate al fondo: gli effetti di esse risulterebbero raddoppiati rispetto all'ammontare della dotazione, attraverso il seguente meccanismo. Le disponibilità del fondo, remunerate ad un tasso che si è indicato, *pro tempore*, nel 5 per cento, concorrerebbero, con pari disponibilità raccolte dagli istituti di credito al tasso prevalente sul mercato, a costituire la provvista necessaria per il credito di miglioramento in agricoltura. Tale provvista avrebbe, perciò, per gli istituti di credito un costo pari alla media fra il tasso di remunerazione delle disponibilità del fondo ed il tasso di mercato e, risultando meno onerosa, permetterebbe la erogazione di crediti di miglioramento ad un tasso inferiore per gli agricoltori. La via di una riduzione del costo della provvista presenta infatti il vantaggio di semplicità di procedure, come ha mostrato il recente ricorso a prestiti esteri, parzialmente garantiti, per quanto attiene alle variazioni del cambio, dallo Stato.

L'entità della dotazione del fondo, proposta in 500 miliardi annui per cinque esercizi, tiene conto della tendenza all'aumento mostrata

nell'ultimo decennio dal credito di miglioramento non agevolato rispetto al totale del credito di miglioramento. I rientri in termini di interessi e di capitale costituiranno un volano che, anche dopo il periodo iniziale, continuerà ad alimentare le disponibilità del fondo, a prescindere da altre auspicabili future integrazioni.

La vigilanza sul fondo di dotazione per l'agricoltura dovrà essere affidata al Ministero del tesoro. Una relazione sull'attività del fondo dovrà essere presentata annualmente ai

Ministri del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste.

La gestione del fondo dovrà essere la più snella possibile e si baserà su di un comitato di amministrazione ed un collegio di revisori di nomina ministeriale. La struttura amministrativa, anche essa limitata all'essenziale, potrebbe essere fornita dall'Associazione bancaria italiana, secondo apposita convenzione, così come già oggi avviene per il fondo interbancario di garanzia, considerata la positiva esperienza di quest'ultimo.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. È costituito il fondo di dotazione per gli investimenti in agricoltura (F.In.Agri.), con personalità giuridica e gestione autonoma, sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro. La durata del fondo è indeterminata.

## Art. 2.

1. Il F.In.Agri. non persegue fini di lucro. Esso ha lo scopo di ridurre il costo dei finanziamenti destinati agli investimenti per il miglioramento nel settore dell'agricoltura di cui al decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per raggiungere tale scopo le disponibilità del F.In.Agri. saranno utilizzate per il contenimento del costo della provvista destinata al credito agrario di miglioramento, con le modalità previste all'articolo 4, e, per la parte prevista all'articolo 10, ad azioni di promozione e di ricerca che perseguano lo stesso fine.

## Art. 3.

1. Le disponibilità del F.In.Agri. sono costituite:

- a) dalla dotazione annuale di cui all'articolo 12;
- b) dagli interessi e dai rimborsi in conto capitale maturati sui finanziamenti erogati, detratte le spese e l'accantonamento di cui all'articolo 10;
- c) dagli interessi sulle somme disponibili che saranno depositate su apposito conto corrente fruttifero intestato al F.In.Agri. o impiegate in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;

d) da eventuali altri contributi nazionali o comunitari.

#### Art. 4.

1. Gli istituti e gli enti autorizzati all'esercizio del credito agrario di miglioramento potranno chiedere, a valere sulle disponibilità del F.In.Agri., finanziamenti della durata massima di anni quindici al tasso di interesse annuo fisso del 5 per cento (rivedibile con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del comitato di amministrazione del F.In.Agri.) e per un importo pari alla metà di ciascun finanziamento da detti istituti o enti erogato per il miglioramento agricolo.

2. Gli istituti e gli enti che godranno dei finanziamenti di cui al comma 1 dovranno ridurre i tassi di interesse del credito da loro erogato al settore agricolo in modo commisurato alla conseguente riduzione del costo della loro provvista. Il Ministro del tesoro stabilirà bimestralmente il tasso di riferimento speciale per le operazioni assistite dal F.In.Agri.

3. Il beneficio derivante dal finanziamento del F.In.Agri. può essere integrato da altri interventi di agevolazione del credito di miglioramento previsti da leggi dello Stato o delle regioni.

#### Art. 5.

1. Sono organi del F.In.Agri.:

- a) il presidente;
- b) il comitato di amministrazione;
- c) il collegio dei revisori.

#### Art. 6.

1. Il F.In.Agri. è amministrato da un comitato di nove membri, nominati con decreto congiunto dei Ministri del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste, composto da:

- a) un consigliere scelto fra i consiglieri del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento;
- b) sei consiglieri scelti fra persone designate dagli istituti ed enti autorizzati all'esercizio del credito agrario di miglioramento;

c) un consigliere in rappresentanza del Ministero del tesoro;

d) un consigliere in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

2. I consiglieri restano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

3. Il compenso del presidente e dei consiglieri del F.In.Agri. è determinato con decreto del Ministro del tesoro.

#### Art. 7.

1. Il presidente, nominato col decreto di cui all'articolo 6 fra gli stessi membri del comitato, ha la rappresentanza del F.In.Agri., convoca e presiede le riunioni del comitato di amministrazione, determinandone l'ordine del giorno, dà attuazione alle delibere del comitato stesso.

2. In caso di impedimento, il presidente è sostituito da un consigliere designato dal comitato.

#### Art. 8.

1. Il comitato di amministrazione:

a) propone le norme per l'organizzazione e l'attività del F.In.Agri., che saranno approvate con decreto del Ministro del tesoro;

b) delibera sulle richieste di finanziamento di cui all'articolo 4;

c) delibera le iniziative di promozione e di ricerca di cui all'articolo 10;

d) approva il bilancio e la relazione sulle attività del F.In.Agri. da inviarsi annualmente ai Ministri del tesoro e dell'agricoltura e delle foreste;

e) delibera su quanto altro attiene all'amministrazione, gestione ed organizzazione dei servizi del F.In.Agri.

2. Per il suo funzionamento il F.In.Agri. potrà avvalersi delle strutture della Associazione bancaria italiana sulla base di apposita convenzione.

#### Art. 9.

1. Il collegio dei revisori, nominato con decreto dei Ministri del tesoro e dell'agricoltu-

ra e delle foreste, è composto da tre membri effettivi e da tre supplenti, di cui:

a) un membro effettivo, che funge da presidente del collegio, ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del tesoro;

b) un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

c) un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza degli istituti ed enti autorizzati all'esercizio del credito agrario di miglioramento.

2. I membri del collegio dei revisori restano in carica quattro anni e sono confermabili. Essi esercitano le funzioni di controllo di cui all'articolo 2403 del codice civile ed assistono alle riunioni del comitato di amministrazione.

#### Art. 10.

1. Dagli interessi percepiti dal F.In.Agri. sui finanziamenti di cui all'articolo 4 verrà accantonato annualmente un importo pari allo 0,25 per cento da destinarsi ad iniziative di promozione e di ricerca intese a facilitare l'accesso ed a ridurre il costo del credito destinato al miglioramento dell'agricoltura.

#### Art. 11.

1. Le documentazioni, le formalità, gli atti ed i contratti necessari per l'amministrazione, la gestione ed il funzionamento del F.In.Agri., i versamenti, i pagamenti e le quietanze sono esenti da tutte le tasse ed imposte indirette sugli affari.

2. Il F.In.Agri. è altresì esente da imposte e tasse per i redditi comunque ad esso derivanti, da tributi ed addizionali locali, dall'imposta camerale, nonché dall'imposta sulle società.

#### Art. 12.

1. Per gli esercizi 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992 sono destinati alla dotazione del F.In.Agri. 500 miliardi annui a valere sulle disponibilità del Fondo per gli investimenti e l'occupazione (FIO).